



CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 652 REG.DEC.

**OGGETTO: Adozione del Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori.**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilasedici**  
il giorno ventisei del mese di ottobre

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Nicola Delli Quadri**

**nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta  
D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016**

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Adozione del Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori.

Premesso che l'AVCP con determinazione n. 4 del 2012 "Bando Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara" si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *"I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Nei protocolli le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalità di prevenzione indicate. Deve ritenersi che la previsione dell'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara"*;

considerato che, successivamente, l'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha stabilito che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

visto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'allora CIVIT con delibera 72/2013, al punto 3.1.13 prevede che *"le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"*;

e che l'allegato 1 al PNA, al punto B.14, precisa che i patti di integrità e i protocolli di legalità

- rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto;
- mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzato a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il

personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres. dd. 27.4.2016 che su deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.04.2016 recante all'oggetto "LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6", ha preso atto, tra l'altro:

- dell'incorporazione, a decorrere dal 01.05.2016, dell'Azienda ospedaliero - universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina, la quale subentra nelle funzioni del predetto ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa approvato con la deliberazione giuntale n. 612 del 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 22 aprile 2016;
- che a decorrere dal 01.05.2016, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" viene ad assumere il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ASUITS);

ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste di seguito allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità;

tenuto conto che tale Patto di Integrità prevede la formale obbligazione dell'Azienda aggiudicatrice e dei concorrenti ed aggiudicatari ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di legalità trasparenza e correttezza a presidio dei quali è prevista una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l'irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e l'applicazione di sanzioni patrimoniali graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento fino all'estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici;

e che esso dovrà, pertanto, costituire parte integrante di ogni procedura di gara nonché di ogni lettera di affidamento, lettera di incarico e contratto senza procedura di gara tra l'ASUITS e gli operatori economici, rappresentando una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e/o concussive nel settore dei contratti pubblici e costituendo, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;

atteso che il testo elaborato è stato inviato per la relativa condivisione alle competenti strutture aziendali che sono preposte all'affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori;

e che, una volta adottato, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della ASUITS nella sezione "Amministrazione trasparente";

su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore Socio Sanitario, per quanto di loro competenza;

**IL DIRETTORE GENERALE  
DECRETA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alle Strutture aziendali preposte all'affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, nonché nelle lettere di affidamento, nelle lettere di incarico e nei contratti senza procedura di gara della clausola di accettazione e rispetto del Patto di Integrità, quale parte integrante della procedura di gara e/o contratto;
3. di dare la più ampia diffusione del presente provvedimento pubblicandolo sia nella rete intranet che sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
Dott.ssa Emanuela Fragiaco

Parere favorevole del  
Direttore Sociosanitario  
Dott. Flavio Paoletti

Allegati: 1